

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1249

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RUSSO SALVATORE, GRASSO NICOLOSI ANNA, SPECIALE, SCIORILLI BORRELLI, DE GRADA, SERONI, DI BENEDETTO**

*Presentata il 23 maggio 1959*

**Passaggio all'Amministrazione statale del personale non insegnante delle scuole primarie e secondarie, dipendente dai Comuni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molto tempo dichiarazioni autorevoli di uomini responsabili di Governo hanno affermato l'esigenza di sollevare i Comuni da determinati servizi per venire incontro alle loro finanze deficitarie.

La riforma delle finanze locali, più volte annunciata, prevede questo trasferimento di oneri e servizi dagli Enti locali allo Stato.

Abbiamo pensato che il primo onere da cui si dovrebbero liberare i Comuni è quello del personale non insegnante di scuole statali cioè di scuole il cui personale insegnante è dipendente e amministrato dallo Stato.

Non è più ammissibile che mentre il personale non insegnante della scuola media o del liceo classico dipende dallo Stato, dipenda invece dai Comuni con un trattamento del tutto diverso il personale non insegnante delle scuole elementari o di avviamento professionale. C'è in tutto questo una discriminazione che fa pensare a scuole privilegiate e a scuole subalterne.

In un periodo in cui si vuole dare prestigio alla scuola dell'obbligo come a quella che prepara i cittadini-elettori della Repubblica democratica, non si può più considerare scuola subalterna la scuola di avviamento o elementare, scuola privilegiata la scuola media o il liceo.

Perciò la legge si propone due finalità: equiparare le condizioni di questo personale, venire incontro alle finanze comunali stremate dall'onere di tanti servizi che non sono ad esse pertinenti.

Questo personale passando nei ruoli dello Stato deve dare tutte le garanzie: titolo di studio e idoneità effettiva per il compito affidato.

Per i primi tre anni i Comuni contribuiranno all'onere del mantenimento di questo personale, devolvendo allo Stato le somme stanziare nel loro bilancio a questo scopo.

Questa proposta, noi siamo certi, incontrerà il consenso non solo degli interessati, ma in special modo di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Scuola italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il personale non insegnante, amministrato dai Comuni, che si trovi in servizio continuativo in scuole statali da almeno due anni scolastici, anche se con riassunzione annuale e non inquadrato in organici appositi,

purchè fornito del prescritto titolo di studio passa all'Amministrazione statale, nelle carriere relative alle mansioni espletate, con la qualifica derivante dall'anzianità effettiva di servizio. Il passaggio nei ruoli dello Stato avviene mediante accertamento di idoneità, con modalità che saranno stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 2.

Ai dipendenti dei Comuni i quali, per effetto dell'inquadramento previsto dalla presente legge, venissero a percepire un trattamento di carriera ed economico inferiore a quelli precedentemente goduti, i Comuni corrisponderanno le eventuali differenze nette con assegno personale speciale.

ART. 3.

Le Amministrazioni comunali concorreranno nella spesa, devolvendo allo Stato, per un intero triennio a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, le somme stanziare nel loro bilancio o comunque da corrispondere al personale, di cui all'articolo 1.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.